

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.Reg. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 29.04.2026

N. 229/d/26

Oggetto: Delibera n. 118/d/26 dd. 09.03.2026 ad oggetto "Controversia Regione FVG. Impugnazione della diffida ad adempiere ex art 53 comma 2 L.R. 11/2015. Riassunzione della causa presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Affidamento incarico di patrocinio legale"
Conclusione del procedimento e deliberazioni conseguenti

L'anno duemilaventisei, addì 29 del mese di aprile alle ore 9.00 presso la Sala Valduga della CCIAA di Pordenone – Udine, sede di Udine via Morpurgo 4, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 23.04.2026 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita in presenza la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE
MACORIG DANIELE	"
BUSINARO ANDREA	CONSIGLIERE
CANDOTTO LUCA	"
GIAVEDONI GIOVANNI	"
GIOVANATTO DANIELE	"
MASOTTI VALTER	"
PASTI GIORGIO	"
FERESIN CARLO	"
MIAN PALMINA	"
VENTURINI TIZIANO	"
BONFINI ANDREA	PRESIDENTE REVISORI LEGALI
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE
STEDILE ANDREA	REVISORE LEGALE

PRESENTE	ASSENTE
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.Reg. 0204/Pres.dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

CONSIDERATO che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 a cui competono la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali, regionali e dallo statuto consortile;

EVIDENZIATO che:

- in data 02.08.2024 è pervenuta a mezzo PEC una diffida ad adempiere ex art. 53, comma 2 della legge regionale 29 aprile 2015 n. 11 da parte della Regione FVG - Servizio Gestione Risorse Idriche (SGRI) della Direzione centrale tutela dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile prot. 0466681/P/GEN dd. 01.08.2024;
- il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con il patrocinio dell'avv. Luca De Pauli, ha proposto ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, iscritto al registro generale numero 359 del 2024, per l'annullamento:
 - della diffida ex art. 53, comma 2 della legge regionale FVG 29 aprile 2015 n. 11, di cui alla nota prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024 fascicolo ALP/UD/IGD/10 del Servizio gestione risorse idriche;
 - della Relazione Tecnica allegata a tale diffida e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza n. 253/2025 pronunciata in data 04 giugno 2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia rientra nella cognizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
- la suddetta sentenza ha dato atto che, ai sensi dell'art. 11 del c.p.a., il processo può essere proseguito, se vi è interesse, mediante riassunzione davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 118/d/26 dd. 09.03.2026 con cui si è disposto:

- di riassumere la controversia per l'annullamento della diffida ex art. 53, comma 2 della L.R. FVG 29 aprile 2015 n. 11 fasc. ALP/UD/IGD/10 prot. 0477781/P/GEN dd. 01.08.2024, notificata a mezzo PEC in pari data, della Relazione Tecnica allegata al provvedimento di diffida, ad oggetto "Valutazione del quadro complessivo della gestione del sistema derivatorio in concessione al Consorzio di Bonifica della Pianura Friulana" e di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti avanti il TSAP;
- di conferire incarico in relazione alla proposizione del ricorso e allo sviluppo della lite, di cui in argomento, per le ragioni espresse in premessa, a:
 - avv. Andrea Cabrini (C.F. CBRNDR62L04L483M) con studio a Udine in via G. Tullio, 22 per l'importo complessivo stimato di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre ad accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge;
 - avv. Giulia Milo (C.F. MLIGLI68S56L424W) con studio a Trieste, via Mercato Vecchio n. 3 per l'importo complessivo stimato di € 8.000,00 (ottomila/00) oltre ad accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge;

- avv. Vincenzo Barrasso (C.F. BRRVCN75M18A509C) con studio a Roma, Piazza Cavour n. 17 per l'importo complessivo stimato di € 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori (rimborso spese generali 15%, cassa avvocati 4%, spese ex art. 15 DPR 633/72) ed IVA di legge;

per un impegno di spesa di € 19.000,00 (diciannovemila/00) oltre accessori di legge così suddiviso:

- Fase 1 - studio degli aspetti processuali connessi alla sentenza resa dal TAR FVG ed alla riassunzione innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche nonché lo studio preparatorio alla riassunzione stessa: € 6.000,00 (seimila/00) oltre accessori di legge;
- Fase 2- deposito e notifica dell'atto di riassunzione avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche: € 8.000,00 (ottomila/00) oltre accessori di legge;
- Fase 3 - assistenza del Consorzio in ogni fase del processo: € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre accessori di legge e spese documentate;

prevedendo la suddivisione di compiti e compensi tra gli avvocati del team legale come di seguito:

Fase 1 AVV. ANDREA CABRINI € 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge;

AVV. GIULIA MILO € 3.000 (tremila/00) oltre ad accessori di legge;

Fase 2 AVV. ANDREA CABRINI € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge;

AVV. GIULIA MILO € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) oltre ad accessori di legge;

AVV. VINCENZO BARRASSO € 1.000,00 (mille/00) oltre ad accessori di legge;

Fase 3 AVV. ANDREA CABRINI € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad accessori di legge;

AVV. GIULIA MILO € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre ad accessori di legge;

AVV. VINCENZO BARRASSO € 2.000,00 (duemila/00) oltre ad accessori di legge;

EVIDENZIATO che la procedura di diffida in argomento si è conclusa in quanto:

- il Consorzio ha adempiuto a tutte le prescrizioni che erano state formulate, non solo nell'atto di diffida, ma anche nella nota prot.0170657 dd 04.02.2026 - ALP/UD/IDG/10 riscontrata in maniera puntuale con la nota consortile prot. 3034 dd. 28.03.2026, con cui si sono fornite informazioni anche su questioni sopravvenute rispetto a quelle evidenziate nella nota di diffida, con l'intento di pervenire alla definizione del procedimento mediante presa d'atto dell'attuazione di tutte le prescrizioni impartite e la sua formale archiviazione;
- conseguentemente, con nota prot 0381075/P/GEN dd. 30.03.2026 acquisita al prot. consortile n. 3070 dd. 30.03.2026, il Servizio Gestione Risorse Idriche della Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ha valutato e preso atto di quanto comunicato e prodotto dal Consorzio accogliendo le soluzioni prospettate e ritenendo favorevolmente concluso il procedimento;

RILEVATO, pertanto, che, con la conclusione del procedimento, è venuta meno la necessità di riassunzione della causa presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche alla base del provvedimento di affidamento di incarico di patrocinio legale di cui al provvedimento n. 118/d/26 dd. 09.03.2026;

DATO ATTO che, per effetto della suddetta conclusione, l'incarico relativo al "servizio di patrocinio legale nella controversia Regione FVG – impugnazione della diffida ad adempiere ex art. 53, comma 2, l.r. 11/2015 – riassunzione della causa innanzi al Tribunale Superiore delle

Acque Pubbliche”, conferito con provvedimento n. 118/d/26 del 09.03.2026, deve ritenersi concluso con riferimento alla Fase 1, concernente lo studio degli aspetti processuali connessi alla sentenza resa dal TAR FVG e le attività preparatorie alla riassunzione del giudizio;

CONSIDERATO che i professionisti incaricati hanno comunque svolto attività ulteriori rispetto a quelle ricomprese nella Fase 1, provvedendo alla redazione dell’atto e alla sua trasmissione al Consorzio, senza tuttavia procedere al deposito e alla notifica dello stesso, attività riconducibili alla Fase 2, non espletate in ragione della sopravvenuta definizione stragiudiziale della controversia, precisandosi che la redazione degli atti è intervenuta in prossimità della scadenza del termine per il deposito e la notifica, sicché le relative attività risultano comunque giustificate e necessitate dalla fase processuale allora in corso, ancorché non ultimate per effetto della definizione anticipata della controversia;

DATO ATTO che le attività effettivamente svolte risultano documentalmente e sono state oggetto di specifica valutazione ai fini della determinazione del compenso;

RITENUTO, in conformità all’accordo intervenuto in data 28.4.2026 prot. 3996/26, di procedere, alla liquidazione del compenso in applicazione del principio di proporzionalità rispetto all’attività effettivamente espletata, nonché dei criteri di equo compenso da riconoscere ai professionisti intellettuali sulla base dell’art. 19 quaterdecies, comma 3 del DL 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017 e dell’art. 8, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, riconoscendo:

- l’intero importo previsto per la Fase 1;
- il 50% dell’importo previsto per la Fase 2, in considerazione del fatto che le prestazioni rese si sono limitate alla redazione dell’atto e alla sua trasmissione, con esclusione delle ulteriori attività tipiche della fase medesima;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione e alla legge n. 241/1990;

VISTO l’artt. 14 comma 3 lett. m), n) e q) dello Statuto consortile;

all’unanimità dei voti,

DELIBERA

- di dare atto che l’incarico relativo al “servizio di patrocinio legale nella controversia Regione FVG – impugnazione della diffida ad adempiere ex art. 53, comma 2, l.r. 11/2015 – riassunzione della causa innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche”, conferito con provvedimento n. 118/d/26 del 09.03.2026, deve ritenersi concluso con riferimento alla Fase 1, per le motivazioni espresse in premessa;
- di riconoscere che i professionisti incaricati hanno svolto, oltre alle attività ricomprese nella Fase 1, anche attività parziali riconducibili alla Fase 2, consistite nella redazione dell’atto e nella sua trasmissione, senza procedere al deposito e alla notifica dello stesso, in ragione della sopravvenuta definizione stragiudiziale della controversia;
- di procedere, per le ragioni indicate in premessa e in applicazione del principio di proporzionalità del compenso rispetto all’attività effettivamente espletata, alla liquidazione del compenso come segue:
 - dell’intero importo previsto per la Fase 1;

– del 50% dell'importo previsto per la Fase 2, ritenuto congruo in relazione alle prestazioni effettivamente rese;
e così per complessivi euro 14.591,20 oltre ad accessori di legge;

- di demandare ai competenti uffici consortili gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e alla legge n. 241/1990.

IL SEGRETARIO
Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE
Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- ✓ è stata affissa all'Albo consortile il 06.05.2026 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- ☐ è stata affissa all'Albo consortile il con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- ✓ è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 13.05.2026;
- ☐ è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14.05.2026

- ✓ per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- ☐ per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- ☐ per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.Armando Di Nardo)